



Autorità di Bacino del Fiume Arno

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 67 del 30.11.2015

Oggetto: Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico (d.p.c.m. 5.11.1999 - d.p.c.m. 19.05.2011). Modifica generale delle aree di tipo A e di tipo B previste dal Piano ai fini del suo aggiornamento. Approvazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i ed in particolare gli articoli 53-72 relativi alla parte III del suddetto decreto nonché l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175";

VISTO, altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006";

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1989, n. 203, recante "Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno";

VISTO l'art. 17 comma 6-ter della legge 18 maggio 1989, n. 183 e il corrispondente art. 65 comma 8 del d.lgs. 152/2006, che prevedono che i Piani di bacino possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

VISTO il d.p.c.m. 5.11.1999 con cui è stato approvato il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, in seguito Piano stralcio rischio idraulico (o anche PSRI);

VISTO il d.p.c.m. 19.05.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23.11.2011 ed entrato in vigore in data 24 novembre 2011, con cui sono state approvate le modifiche alle norme n. 2 e n. 3 del Piano stralcio rischio idraulico, recanti la nuova procedura di





Autorità di Bacino del Fiume Arno

approvazione delle varianti cartografiche relative rispettivamente alle aree di tipo A e di tipo B previste dal medesimo Piano;

VISTE le norme n. 2 e n. 3 del succitato Piano, relative rispettivamente alle aree di tipo A e di tipo B, nella parte in cui dispongono che *“Ogni modifica e variazione necessaria è approvata previo parere favorevole del Comitato tecnico, con decreto del Segretario Generale, su istanza dell'amministrazione comunale nel cui territorio ricade l'area interessata dalla modifica. Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l'avviso relativo alla proposta di modifica, esaminata dal Comitato Tecnico, viene pubblicato sul sito web dell'Autorità e sul bollettino regionale. La proposta, disponibile per la consultazione presso la sede dell'Autorità, è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente interessati. Eventuali osservazioni possono essere presentate all'Autorità di bacino entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla proposta di modifica sul sito web dell'Autorità. La proposta definitiva di modifica, tenuto conto delle osservazioni pervenute, è soggetta al parere del Comitato Tecnico e viene approvata con decreto del Segretario Generale. La modifica approvata viene comunicata al Comitato Istituzionale”*;

VISTA, INOLTRE, la norma 1 del medesimo Piano, ai sensi della quale *“L'Autorità di bacino provvede (...) alla verifica e all'eventuale adeguamento degli obiettivi generali del Piano di bacino in relazione a nuove condizioni che potranno emergere dall'evoluzione del quadro conoscitivo e dagli effetti degli interventi realizzati”*;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, ed in particolare l'art. 7 della citata direttiva che prevede che *“gli Stati Membri provvedono ad ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015”* e che *“tali piani riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione”* e comprendono misure per raggiungere gli obiettivi in esso definiti per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturali e l'attività economica;

CONSIDERATO CHE nell'ambito delle attività di elaborazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) ed in vista della sua definitiva approvazione a dicembre 2015, l'Autorità di bacino del fiume Arno ha dato contestualmente avvio, ai sensi delle succitate norme 1, 2 e 3 del PSRI, al procedimento di verifica, modifica e aggiornamento del perimetro delle aree di tipo A e di tipo B previste dal medesimo Piano, al fine di garantire sin da subito la piena coerenza del PGRA con il PSRI;

CONSIDERATO CHE tale attività di verifica, preliminare alla formalizzazione della proposta generale di modifica, ha tenuto conto delle osservazioni presentate sulle aree in oggetto nell'ambito della consultazione che si è svolta nel corso del 2015 relativa al progetto di PGRA, oltreché dell'attività di aggiornamento e sistematizzazione dei dati compiuta dall'Autorità di bacino in questi anni anche sulla base dei pareri espressi dal Comitato Tecnico su progettazioni/studi di fattibilità relativi alle medesime aree;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

CONSIDERATO CHE il Comitato Tecnico ha esaminato, sulla base dell'istruttoria compiuta dalla segreteria tecnico-operativa, la proposta generale di modifica della perimetrazione delle aree di tipo A e di tipo B del PSRI nella seduta del 2 ottobre 2015 che prevede la revisione (modifica/eliminazione) del perimetro di tutte le aree di tipo A e B previste dal PSRI sulla base dei seguenti criteri:

- Passaggio cartografico dalla scala 1:25.000 alla scala 1:10.000;
- Interventi realizzati;
- Caratteristiche morfologiche e preesistenze;
- Progettazione e studi di fattibilità esistenti a disposizione dell'Autorità;

CONSIDERATO CHE, ai sensi di quanto previsto dalle norme 2 e 3 del PSRI, al fine di garantire la massima pubblicità del procedimento in oggetto, l'avviso relativo alla proposta generale di modifica della perimetrazione delle aree di tipo A e di tipo B del PSRI, come esaminata dal Comitato Tecnico, è stato pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino per 30 giorni a far data dal 5 ottobre 2015 e sul BURT n. 41 del 14.10.2015 (pag. 232);

CONSIDERATO CHE con nota prot. 3557 del 5 ottobre 2015 la proposta generale di modifica con l'indicazione degli elaborati cartografici interessati da modifica, disponibile per la consultazione presso l'Autorità di bacino, è stata comunicata alla Regione Toscana, alla Regione Umbria, alla Città metropolitana di Firenze e alle province e comuni del bacino nel cui territorio ricadono le aree di tipo A e B oggetto della proposta medesima;

CONSIDERATO CHE al termine della fase di consultazione, conclusasi in data 5 novembre 2015, sono pervenute le seguenti osservazioni, riferite a modifiche marginali relative al perimetro di singole aree oggetto della proposta generale di modifica:

- Città Metropolitana di Firenze (prot. n. 4008 del 6.11.2015)
- Comune di Certaldo (prot. n. 3872 del 26.10.2015)
- Comune di Lastra a Signa (prot. n. 3936 del 30.10.2015)
- Comune di Scandicci (prot. n. 3943 del 30.10.2015)
- Comune di Campi Bisenzio (prot. n. 3967 del 3.11.2015)
- Comune di Castelfiorentino (prot. n. 3972 del 3.11.2015)

CONSIDERATO CHE il Comitato Tecnico, nella seduta del 18 novembre 2015, preso atto delle osservazioni pervenute ritenute accoglibili, ha espresso parere favorevole sulla proposta definitiva di modifica del perimetro delle aree di tipo A e di tipo B previste dal PSRI, elaborata tenendo conto delle osservazioni pervenute;

CONSIDERATO, QUINDI, CHE sussistono i presupposti per procedere all'approvazione della modifica generale del perimetro delle aree di tipo A e di tipo B previste dal PSRI con decreto del Segretario Generale ai sensi delle norme 2 e 3 del PSRI;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

VISTA la proposta definitiva di modifica del perimetro delle aree di tipo A e di tipo B previste dal PSRI, depositata agli atti dell' Autorità;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Articolo 1 - Ai sensi delle norme 1, 2 e 3 del Piano stralcio rischio idraulico, il perimetro delle aree di tipo A e di tipo B previste dal PSRI è modificato come risulta dai nuovi stralci cartografici della *Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del fiume Arno*, depositata agli atti dell' Autorità e scaricabile dal sito web della medesima.

Articolo 2- La modifica approvata sarà comunicata al Comitato Istituzionale nella prima seduta utile nell'ambito della trattazione del punto sul Piano di gestione del rischio di alluvioni, trattandosi di attività pianificatorie correlate. Tale modifica a far data dal presente decreto è notificata alle Regioni Toscana e Umbria e alle amministrazioni comunali e provinciali interessate.

VISTO
Il Dirigente del I Settore tecnico
(dr. Marcello Brugnioni)

SECRETARIO GENERALE
(dott.ssa Gaia Checcucci)

Eb/eb